

Civile Ord. Sez. 3 Num. 14842 Anno 2021

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: CRICENTI GIUSEPPE

Data pubblicazione: 27/05/2021

ORDINANZA

cc

sul ricorso 34827-2019 proposto da:

AMMAR HOUSSEM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO 7, presso lo studio dell'avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO VEGLIO;

- *ricorrente* -

contro

QUESTORE PROVINCIA TORINO MINISTERO DELL'INTERNO;

- *intimato* -

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il 03/04/2019;

2021
208

2021

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

RITENUTO CHE

Il ricorrente Ammar Housseem, cittadino tunisino, è trattenuto nel centro di permanenza di Torino.

Il Questore, ottenuta una prima proroga del periodo di trattenimento, ne ha chiesta una seconda, di trenta giorni, in quanto appariva probabile e dunque prossima, l'identificazione dello straniero.

Il Giudice di pace ha accolto la richiesta, che è qui impugnata dal ricorrente con un motivo di ricorso.

Il Ministero non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE

1. Il decreto del Giudice di Pace ha disposto la proroga aderendo alle motivazioni che nella richiesta aveva fatto il Questore, basate, ossia, sulla circostanza che il suo ufficio si era attivato per l'identificazione ed era in attesa di risposta.

2.- Il ricorrente con **l'unico motivo** di ricorso deduce violazione dell'articolo 14 l. 286 del 1998, censurando la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui omette di verificare la fondatezza della richiesta, limitandosi a prendere atto della ragione addotta dal Questore, e senza

Sul

compiere alcuna indagine circa la sussistenza di concrete possibilità di identificazione.

Il motivo è fondato.

Dispone il citato articolo 14 che una seconda proroga del trattenimento è possibile solo ove siano emersi concreti elementi che facciano ritenere possibile l'identificazione dello straniero, elementi che giustificano la proroga in attesa di tale identificazione, con la conseguenza che il Giudice di pace deve verificare se effettivamente il Questore indica elementi, e se questi siano concreti, dai quali indurre una possibile identificazione dello straniero.

Non può invece la proroga assumersi sulla base della mera affermazione del Questore che l'identificazione è in corso, senza indicazione, per l'appunto, di elementi che facciano ritenere che si arriverà alla identificazione dell'interessato e senza che la concretezza di tali elementi sia valutata dal Giudice di Pace (Cass. 6066/ 2019)

Il ricorso va dunque accolto.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento di proroga del Giudice di Pace. Nulla spese.